

*Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche.*

Da tempo, come è noto, la nostra azienda rispetta la normativa REACH (**R**egistration **E**valuation **A**uthorisation and restriction of **C**hemicals, *Reg. CE 1907/2006 del 18/12/2006* e successive modifiche ed integrazioni), come produttore, importatore e utilizzatore a valle.

Il nostro impegno è da sempre di stare a fianco dei nostri clienti fornendo loro il necessario supporto e suggerendo soluzioni appropriate allo svolgimento della loro attività.

I prodotti da noi forniti, se impiegati nelle condizioni di uso per le quali sono stati concepiti e destinati all'industria conciaria, rispondono ai requisiti del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed adeguamenti.

Tutte le sostanze presenti nei formulati da Voi acquistati, qualora non siano esplicitamente esenti dagli obblighi di registrazione conformemente agli Articoli 2 - 9 - 15 o 24 del Regolamento REACH, rispondono ai requisiti di registrazione secondo le modalità e le scadenze previste dalla suddetta normativa.

I prodotti da noi forniti non contengono ingredienti "soggetti ad autorizzazione" ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH.

Le sostanze SVHC, presenti in Candidate List aggiornata a tutt'oggi, non sono presenti nei formulati di Vostro interesse in concentrazioni superiori allo 0,1%; qualora lo fossero, saranno espressamente riportate in sezione 3 e sezione 15 della Scheda Dati di Sicurezza. Tali schede di sicurezza verranno revisionate ed inviate ogni qualvolta siano apportate modifiche sostanziali alle stesse, come descritto dall'articolo 31 paragrafo 9 del Regolamento REACH.

Per Vostra rapida consultazione ed identificazione di sostanze soggette a regolamentazione, se presenti all'interno dei formulati in concentrazioni tali da dover per legge essere riportate nella Scheda Dati di Sicurezza del prodotto, rimandiamo:

- alla sezione 15 della Scheda che, quale documento ufficiale, riporta espressamente denominazione e specifiche disposizioni comunitarie;
- alla sezione 3 della Scheda, in cui sono indicati la natura degli ingredienti (comprensivo dei numeri identificativi delle sostanze), la loro concentrazione e l'eventuale pericolosità.

Con la presente informativa, desideriamo informarVi sui vari aspetti del quadro normativo REACH, che sono riassunti brevemente di seguito.



- **Pre-registrazione / registrazione delle sostanze**

Tutte le sostanze chimiche prodotte/importate nell' Unione Europea in quantità maggiori di 1 Ton/anno devono essere registrate all'agenzia europea ECHA (a partire dal 1° dicembre 2008 e salvo alcune esenzioni \_ allegati IV e V e rispettive revisioni).

È stato previsto un regime transitorio per sostanze pre-registrate fra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008 (registrazione entro il 30/11/2010, il 31/05/2013 o il 31/05/2018, secondo quantitativi e pericolosità), che ha consentito di continuarne la produzione/importazione, ed è stato altresì possibile pre-registrare tardivamente sostanze non prodotte/importate in precedenza, fino al 31/05/2017.

Per tutte le altre sostanze e oltre le date indicate, vale il principio *no data, no market*.

La nostra azienda si è attivata pre-registrando e, laddove necessario, registrando le sostanze di pertinenza.

Parallelamente, è stata inoltre verificata la conformità dei nostri fornitori alla normativa REACH.

Tali informazioni vengono mantenute aggiornate e i nostri clienti saranno sempre informati sui futuri sviluppi.

- **Schede di sicurezza dei prodotti**

A partire dal giugno 2007, la nostra azienda ha adeguato le schede di sicurezza al Regolamento.

In particolare, essa si adegua alle disposizioni dell'allegato XVII di REACH, specialmente per quanto stabilito dal *Reg. CE n. 1272/2008* e successive modifiche (*Regolamento CLP*).

Le schede informative in materia di sicurezza vengono aggiornate secondo la normativa (in particolare, Regolamento UE 2015/830).

- **Restrizioni / sostanze SVHC**

Tutte le precedenti restrizioni (Dir 76/769/CE e successive modifiche e aggiornamenti) sono confluite nell'*allegato XVII* di REACH: esso, in vigore dal 1° giugno 2009, viene progressivamente aggiornato. Comunque, anche per quanto riguarda le restrizioni pre-vigenti, la nostra azienda ha sempre fornito ampie e complete rassicurazioni sul rispetto delle normative vigenti.

L' ECHA ha poi stilato una lista di sostanze estremamente preoccupanti (Candidate List, SVHC = *Substances of Very High Concern* ), periodicamente aggiornata sul sito dell'Agenzia, all'indirizzo:

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Tutti devono rispettare le prescrizioni su tali sostanze, usate sia da sole o in miscele o articoli:

- *fornitori di **articoli** contenenti sostanze SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso: devono fornire ai propri clienti sufficienti informazioni per assicurare loro un uso sicuro;*
- *fornitori di **miscele** (“preparati”) non classificate pericolose ma contenenti sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% (in peso per singola sostanza) per i composti non gassosi (e allo 0,2% per quelli gassosi):  
*su richiesta, devono fornire ai propri clienti la scheda di sicurezza della miscela;**
- *fornitori di **sostanze incluse nella Candidate List**:  
devono fornire ai propri clienti la scheda di sicurezza.*

*Le sostanze della Candidate list sono caratterizzate da elevata pericolosità (CMR, PBT, vP-vB): per questi tipi di sostanze già le vecchie normative imponevano l’obbligo di segnalazione sulla scheda di sicurezza (al punto 3 o in passato al punto 2) per concentrazioni superiori allo 0,1%: dunque l’eventuale presenza di SVHC nei prodotti forniti, in concentrazione superiore allo 0.1 %, è sempre segnalata nella scheda di sicurezza. Al punto 15 delle schede, in particolare, è segnalata la presenza di sostanze soggette a restrizioni o in candidate list.*

*La nostra azienda, comunque, non aggiunge intenzionalmente tali sostanze estremamente preoccupanti ai suoi prodotti; in ogni caso, se una nuova sostanza viene inclusa nella candidate list, la nostra azienda provvede, in breve tempo, ad aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti che eventualmente la contengono e ad inviarle ai clienti che li ritirano.*

Pertanto, qualora venissimo a conoscenza della eventuale presenza delle sostanze sopra riportate, a seguito di controlli analitici o di dichiarazioni da parte dei nostri fornitori di materie prime, sarà nostra premura darne immediata comunicazione, in modo da poter valutare in maniera tempestiva, la possibile alternativa compatibile. Analogamente, sarà nostra cura la sostituzione di eventuali materie prime che non dovessero essere più disponibili sul mercato con altre conformi, in modo da poter continuare a realizzare i nostri formulati nel segno della continuità di fornitura.

#### • Usi identificati / scenari di esposizione

Lo scambio di informazioni sugli usi identificati continua al fine di giungere alla migliore definizione possibile degli usi delle sostanze commercializzate.

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon lavoro.

Gennaio 2019

**DERMACOLOR s.r.l.**  
Viale dell'Industria Ang. Via del Frassino  
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.F. e P.IVA 00957290503  
Cap. Soc. Int. vers. € 26.000,00

DERMACOLOR SRL